



REPUBBLICA ITALIANA

239/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60425** del registro di segreteria, promosso

dal **Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania**

contro

Associazione Confesercenti Provinciale di Napoli, con sede in Napoli alla Via Toledo n. 148 (c.f. 94073670633), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Vincenzo Schiavo, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Marrama (c.f. MRRDNL74A02F839W, pec: *avv.marrama@pec.giuffre.it*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n. 6, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione;

SCHIAVO Vincenzo (c.f. SCHVCN71D12F839T) nato a Napoli il 12 aprile 1971 e residente in Sant'Anastasia (NA), alla via Giustino Fortunato n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Marrama (c.f. MRRDNL74A02F839W, pec: avv.marrama@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n. 6, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione;

ESTI Mario (c.f. STEMRA53M11F839N) nato a Napoli l'11 agosto 1953 e residente a Mercogliano (AV), alla via San Modestino n. 54, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Collevicchio (c.f. CLLMCL65E22C632F, pec: marcellocollevicchio@ordineavvocatiroma.org) e Luca Piscione (c.f. PSCLCU54B10A757Q, pec: lucapiscione@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio del primo (Caravita di Toritto & Associati), in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

e nei confronti di

DE FALCO Raffaele (c.f. DFLRFL52B08F924Y) nato a Nola (Na) l'8 febbraio 1952 e residente a Sessa Cilento (SA), alla via San Donato (S. Mango) n. 54;

DI LEVA Filippo (c.f. DLVFPP57H15F839U) nato a Napoli il 15 giugno 1957 ed ivi residente alla via Filippo Caldieri n. 141 int. 4;

APUZZO Giovanni (c.f. PZZGNN50A25L845K) nato a Vico Equense (NA) il 25 gennaio 1950 ed ivi residente alla via Nuova Faito n. 19;

CALDARELLI Silvana (c.f. CLDSVN54S59F839L) nata a Napoli il 19 novembre 1954 e ivi residente alla via Battistello Caracciolo n. 59,

per la riforma

della sentenza n. 876/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 18 novembre 2022;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avvocato Daniele Marrama per l'Associazione Confesercenti Provinciale di Napoli ed il suo Presidente *pro tempore* Schiavo Vincenzo, l'avvocato Roberto Santi, in sostituzione dell'avvocato Marcello Collevicchio per Esti Mario ed il V.P.G. Giulia De Franciscis per la Procura generale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 10 maggio 2022, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania conveniva in giudizio, in via principale e solidalmente, l'Associazione Confesercenti Provinciale di Napoli ed il suo Presidente Schiavo Vincenzo ed, in via sussidiaria Esti Mario, De Falco Raffaele, Di Leva Filippo, Apuzzo Giovanni e Caldarelli Silvana, per sentirli condannare al risarcimento del danno quantificato in euro 216.825,24, oltre accessori, ed asseritamente patito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli per indebita percezione di contributi afferenti a molteplici progetti predisposti dall'ente.

L'azione del Requirente contabile traeva origine dall'informativa prot. n. 313109 del 21 giugno 2018 redatta dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli che delineava il presunto comportamento doloso del Presidente della Confesercenti che avrebbe reso dichiarazioni non

veritiere sulla circostanza che le spese rendicontate fossero realmente ed effettivamente sostenute per apposite iniziative progettuali.

L'azione del Procuratore regionale si estendeva anche a dirigenti e funzionari in servizio presso l'Area Promozione, Servizio Promozione Attività Produttive dell'ente camerale che, con colpa grave, avrebbero consentito le illegittime liquidazioni in favore dell'Associazione Confesercenti, omettendo le dovute attività di verifica.

Con sentenza n. 876/2022, depositata in data 18 novembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, dichiarava la prescrizione dell'azione risarcitoria contabile.

Avverso la su richiamata sentenza n. 876/2022, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello il Procuratore regionale per la Campania, dolendosi, con unico ed articolato motivo di gravame, per erronea dichiarazione di prescrizione dell'azione.

Deduce l'appellante che la fattispecie in esame, caratterizzata dalla sussistenza di un illecito penale per falsa dichiarazione, concreterebbe un'ipotesi di doloso occultamento del danno, con conseguente decorrenza del termine iniziale della prescrizione non dalla conoscibilità del danno, come ritenuto dalla sentenza appellata, ma dall'effettiva conoscenza, in conformità alla giurisprudenza in materia.

In particolare, ad avviso del Procuratore regionale, alla data della prima informativa della Guardia di Finanza del 23 ottobre 2015, dalla quale il Giudice di primo grado ha individuato l'inizio del decorso della prescrizione, vi era solo una segnalazione delle criticità, ma ancora non si sapeva *“se i contributi erogati all'Associazione Confesercenti fossero o meno legittimi”*, né quali fossero gli

eventuali responsabili non potendo, pertanto, adottarsi atti interruttivi della prescrizione *in incertam personam* ed *in incertam rem*.

Secondo l'appellante, la scoperta del danno è avvenuta soltanto a seguito delle complesse e articolate indagini svolte dalla Guardia di Finanza e compendiate nell'ulteriore informativa del 2018.

La sentenza gravata risulterebbe, peraltro, contraddittoria nella parte in cui, vagliando la posizione della convenuta Caldarelli, rilevava che: *"l'attività fraudolenta sulle autodichiarazioni è stata accertata solo all'esito di complesse indagini da parte della Guardia di Finanza"*.

Il Procuratore appellante contesta, inoltre, le conclusioni della Sezione territoriale secondo cui poteva giungersi agevolmente alla definizione dell'indagine, sostenendo che la vastità del fenomeno illecito, contrassegnato da diverse annualità interessate e l'elevato numero dei contributi camerali concessi in favore di plurimi soggetti, avevano condotto ad un frazionamento delle indagini che, peraltro, avevano risentito della concomitante presenza delle deleghe emanate dalla Procura della Repubblica.

Quanto alla posizione dei soggetti chiamati in giudizio in via sussidiaria, l'appellante precisa di proporre gravame solo relativamente alla posizione del dirigente Esti avendo la sentenza impugnata rinvenuto nell'assenza di direttive dirigenziali la causa dei mancati controlli nell'erogazione delle risorse.

In conclusione, il Procuratore regionale appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda formulata, in via principale, nei confronti dell'Associazione Confesercenti Provinciale di Napoli e del Presidente Vincenzo Schiavo, nonché, in via sussidiaria, nei confronti del

dirigente Mario Esti, ovvero, qualora ritenuto applicabile l'art. 199, comma 2, c.g.c., la rimessione degli atti al primo Giudice per la decisione nel merito e sulle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Con memoria depositata in data 26 settembre 2024, si sono costituite le parti appellate Associazione Confesercenti Provinciale di Napoli ed il suo Presidente Schiavo Vincenzo sostenendo la correttezza della sentenza impugnata considerato che il preteso illecito contabile risalirebbe alle annualità dal 2009 al 2014 e che i suoi contorni risulterebbero integralmente noti alla Procura regionale almeno dal 2015, quando la Guardia di Finanza aveva inoltrato un'articolata relazione sulle modalità di distribuzione e di utilizzo di tutti i contributi camerali destinati alle diverse associazioni di categoria, inclusa Confesercenti.

Le parti appellate ripercorrono, al riguardo, le contestazioni attoree precisando che il dott. Schiavo risulta prosciolto in sede penale per intervenuta prescrizione e che, proprio dall'atto di appello, emergerebbe l'ammissione che la Procura *"dal 2015 era nella situazione di nutrire un dubbio sulla legittimità dei contributi goduti da Confesercenti"*, circostanza che avrebbe imposto quantomeno l'invio di un atto interruttivo della prescrizione. Al riguardo, richiamano integralmente le difese rese in primo grado ed eccepiscono, in particolare, che la sig.ra Tecla Magliacano, al tempo Direttore di Confesercenti, già in data 26 maggio 2015, aveva reso specifiche dichiarazioni alla Procura contabile in merito alle contribuzioni versate alla predetta associazione; che la pendenza di indagini penali non potrebbe incidere sulla questione, posto che l'illecito penale è reciprocamente indipendente dall'illecito contabile e che i

fatti controversi costituirebbero, comunque, una mera gemmazione di altro giudizio, in cui avrebbero potuto e dovuto confluire.

In conclusione, l'Associazione Confesercenti Provinciale di Napoli ed il suo Presidente Schiavo chiedono di respingere l'atto di appello ed, in via estremamente subordinata, in caso di accoglimento dell'avversata impugnazione, chiedono, nel merito, di respingere la domanda attorea o, in via ancora più subordinata e nell'esercizio del potere di riduzione, di rideterminare l'importo di condanna scomputando le iniziative denominate *"Presidio antiusura", "Donne e impresa", "Napoli Turistica on line" e "Customer Satisfaction"*, per genericità delle contestazioni.

Con memoria depositata in data 4 ottobre 2024, si è costituito il dirigente Esti, all'epoca dei fatti Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, insistendo per l'infondatezza dei motivi di appello in presenza di *"atti precedenti alla relazione della Guardia di Finanza del 2018 dai quali emergevano chiaramente gli elementi costitutivi della fattispecie dannosa o quantomeno le linee essenziali dell'attività illecita e del danno"*.

Secondo l'appellato Esti, la relazione della Guardia di Finanza del 2015 riguardava tutti i contributi di scopo finanziati dalla CCIAA negli anni dal 2009 al 2014, delineando chiaramente un sistema di presunta illegittimità generalizzata ed, in particolare, tale informativa conteneva anche il richiamo alle dichiarazioni rese dalla sig.ra Magliacano, Direttore Generale di Confesercenti dal 2006 al 2015 che aveva, tra l'altro, manifestato dubbi *"sulla veridicità dei rendiconti dei progetti realizzati con contributi camerali"* e predisposti dal Presidente Schiavo.

Deduce, inoltre, in via subordinata, il dirigente Esti che le condotte contestategli risalgono agli anni 2010-2013, mentre l'invito a fornire deduzioni è stato notificato il 26 gennaio 2022 e che, nei suoi confronti, non potrebbe sostenersi un presunto occultamento doloso del danno essendo estraneo rispetto alle presunte false dichiarazioni o produzioni documentali non veritiere da parte dello Schiavo.

In via estremamente subordinata, Esti Mario insiste per la genericità delle contestazioni e per l'insussistenza dei requisiti per la configurabilità della responsabilità erariale lamentando, peraltro, un'indebita disparità di trattamento relativamente ai chiamati in via sussidiaria posto che non è stata evocata in giudizio la dirigente del settore di riferimento e che, contrariamente a quanto riportato dalla Procura in merito ai mancati controlli per assenza di adeguate direttive dirigenziali, la pronuncia di primo grado non formulerebbe *"alcuna statuizione giuridica espressa nei confronti degli altri incolpati, e tantomeno nei confronti del Segretario Esti"*.

Aggiunge il dirigente Esti che l'organizzazione degli uffici e la gestione delle pratiche inerenti ai progetti finanziati dalla Camera di Commercio è affidata al personale amministrativo dell'Area Promozione (e non al Segretario generale), non potendosi, pertanto, configurare un'ipotesi di responsabilità secondo cui gravava sul Segretario generale, organo di vertice dell'Ente, il dovere di verificare se la materiale rendicontazione delle spese sostenute per il progetto fosse o meno congrua. Al riguardo, l'eventuale *"controfirma"*, apposta soltanto su alcuni provvedimenti, sarebbe intervenuta solo all'esito del procedimento di concessione dei contributi ovvero al termine di un'attività di competenza dei funzionari che, comunque, potrebbero essere stati tratti in

errore da false dichiarazioni riportate nella documentazione oggetto di rendiconto. Non sussisterebbe, pertanto, alcun profilo di colpa grave, in presenza del fatto doloso ed ingannevole di terzi.

In conclusione, l'appellato Esti chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata; in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'atto di appello, chiede il proscioglimento, ed in via estremamente subordinata, in caso di condanna in via sussidiaria, di ridurre in modo ampio e consistente l'importo *ex art. 83, comma 2, c.g.c.* e poi, ulteriormente in applicazione del potere riduttivo, nella misura massima consentita, con vittoria di spese.

All'udienza di discussione della causa del 24 ottobre 2024, le parti presenti hanno illustrato oralmente le proprie argomentazioni insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Procuratore regionale per la Campania, odierno appellante, si duole per aver la Sezione territoriale accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale avviata, in via principale, nei confronti dell'Associazione Confesercenti Provinciale di Napoli e del suo Presidente Schiavo Vincenzo per asserita indebita percezione di risorse destinate alla realizzazione di numerosi progetti predisposti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli ed analiticamente indicati in sede di domanda introduttiva.

Secondo la prospettazione attorea, avrebbe errato il Giudice di *prime cure* per aver escluso la sussistenza di una fattispecie di occultamento doloso del danno rilevando che l'odierno giudizio costituirebbe "*gemmazione di un altro giudizio avente identico oggetto, nel cui ambito la Procura aveva ricevuto dalla G.d.f.*

un'informativa, depositata il 23.10.2015, relativa a tutti i contributi di scopo finanziati dalla CCIAA negli anni dal 2009 al 2014" ove "veniva chiaramente delineato un sistema illecito generalizzato di gestione ed erogazione dei contributi camerali per attività promozionali".

L'atto di appello è infondato e non merita accoglimento.

Osserva il Collegio che, secondo il dettato dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta."*

Pertanto, ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione, oltre che il compimento della condotta illecita, deve anche essersi prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e della attualità, ovvero deve essersi concretamente realizzata la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato.

Tale regola generale può, tuttavia, essere derogata nell'ipotesi di occultamento doloso del danno, ove i termini prescrizionali decorrono dalla data della scoperta del danno ovvero dal momento della *"conoscenza effettiva"*, in luogo della *"conoscibilità obiettiva"* (II App., sent. n. 498/2017), ravvisandosi un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (III App., sent n. 21/2023, n. 114/2020).

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza contabile di appello, infatti, il doloso occultamento va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente ovvero in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di

conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio (II App., sent. n. 129/2020, n. 724/2018, I App. n. 69/2023, App. Sicilia, sent. n. 102/2021).

La vicenda in esame sorge dalla contestazione attorea di una rilevante ipotesi di danno generata dall'indebita percezione di contributi pubblici erogati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli a molteplici organizzazioni rappresentative di imprese per finanziare, negli anni dal 2009 al 2014, numerosi progetti.

Come rilevato dal Procuratore appellante, trattasi di vicenda che aveva generato un originario procedimento istruttorio (n. 2013/0403/CPL/VTR) conclusosi, in primo grado, con la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 133/2018 e, in sede di gravame, con la pronuncia n. 304/2020 della Seconda Sezione Giurisdizionale centrale di appello.

Reputa, dunque, il Collegio che indubbi e significativi elementi ai fini dell'odierna decisione, possano trarsi proprio dalle pronunce appena richiamate.

Emerge, in particolare, dalla sentenza n. 133/2018 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania che la domanda introduttiva del giudizio, depositata il 19 maggio 2016, richiamava gli accertamenti istruttori avviati dalla Guardia di Finanza *“al fine di appurare la fondatezza di un esposto in cui si ventilavano comportamenti irregolari da parte di esponenti della CCIAA di Napoli in relazione alla erogazione di contributi pubblici in favore di enti ed imprese”* e riportati nell'informativa del 23 ottobre 2015, da cui scaturivano *“sistematiche violazioni di legge e regolamento volte a favorire, nell'erogazione di sovvenzioni e contributi, sempre i medesimi soggetti o comunque ben definiti centri di interesse”*.

Tali “sistematiche” violazioni normative presentavano, peraltro, indubbie interconnessioni tra le associazioni di categoria, tant’è che, nell’esaminare le singole condotte foriere di illecito erariale, la su richiamata pronuncia n. 133/2018 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, menzionava anche l’Associazione Confesercenti di Napoli, odierna appellata e non convenuta nel procedimento originario, in quanto beneficiaria, unitamente a Confcommercio ed Unimpresa, di finanziamenti erogati nel 2010 per iniziative promozionali relative alla festività del Natale a Napoli.

La sentenza n. 304/2020 della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, nel riformare parzialmente la su richiamata pronuncia n. 133/2018 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, proprio in tema di prescrizione, sottolineava espressamente che la Procura contabile aveva *“acquisito la disponibilità di elementi di valutazione in ordine alle dinamiche dei finanziamenti erogati dalla CCIAA di Napoli nel momento in cui - 23/10/2015 - la GdF ha depositato la relazione che compendia gli esiti degli approfondimenti istruttori delegati”*. In particolare, emerge dalla predetta pronuncia definitiva, resa in sede di gravame alla sentenza della Sezione Giurisdizionale Campania afferente all’originario procedimento, la sussistenza, in palese elusione del fine promozionale di volta in volta programmato, di *“significant anomalies sia nella fase di ammissione a finanziamento dei progetti”* che *“nella fase di liquidazione degli importi, con controlli sbrigativi e miopi”*.

L’analisi delle *“dinamiche dei finanziamenti erogati dalla CCIAA di Napoli”* effettuata da entrambe le su richiamate decisioni evidenzia chiaramente, ad avviso del Collegio, un articolato sistema volto all’indebita percezione di

risorse camerali da parte delle varie associazioni di categoria di imprese presenti nella Regione Campania.

Ed infatti, con l'informativa prot. n. 14231 del 23 ottobre 2015, la Guardia di Finanza, dalla pagina 238, (allegata in stralcio alla memoria di costituzione dell'appellato Esti), rilevava l'esistenza di tale complesso sistema di suddivisione di risorse comprovato, tra l'altro, dalla corrispondenza elettronica e dai documenti informatici acquisiti presso l'associazione Unimpresa denominati, peraltro, con riferimento al manuale "Cencelli" e da cui emergeva: *"l'esistenza di un accordo condiviso, tra tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria presenti in seno al Consiglio camerale, mediante il quale si conveniva una ripartizione degli ausili camerali basata su di un criterio di proporzionalità legato alle rispettive quote di rappresentatività nei vari settori merceologici che, prescindeva, quindi, da ogni valutazione di merito circa la bontà delle iniziative da finanziare"* che, invece, avrebbero dovuto essere finalizzate alla promozione del sistema economico-territoriale.

In ogni caso, tale illecito sistema di distribuzione di risorse pubbliche tra tutte le associazioni di categorie delle imprese risultava meglio esplicitato dalla sig.ra Tecla Magliacano, direttore generale, all'epoca dei fatti, proprio dell'associazione Confesercenti, odierna appellata, nonché componente della Giunta camerale che, ascoltata dalla Guardia di Finanza, in sede di sommarie informazioni compendiate nella su richiamata relazione del 23 ottobre 2015, evidenziava che: *"ben prima dell'approvazione della graduatoria dei progetti avveniva un accordo tra il Presidente della CCIAA ed i Presidenti delle varie associazioni"* ove si teneva conto della *"rappresentatività delle singole*

associazioni", cosicché "le risorse messe annualmente a bando dalla CCIAA, venivano suddivise tra le varie Associazioni".

A tali dichiarazioni, definite già *"eloquenti"* dalla sentenza della Sezione Giurisdizionale Campania n. 133/2018 afferente all'originario procedimento, la sig.ra Magliacano aggiungeva anche di nutrire dubbi sulla veridicità dei rendiconti dei progetti presentati dal Presidente di Confesercenti Schiavo.

La sig.ra Magliacano veniva, inoltre, ascoltata, in sede di audizione, dalla Procura regionale campana.

Dinanzi a tali molteplici idonei indizi probatori che rilevavano la sussistenza di un consolidato ed ampio sistema di indebita erogazione, da parte della Camera di Commercio di Napoli, di consistenti risorse alle associazioni di categoria delle imprese presenti nella Regione Campania, reputa il Collegio che la competente Procura regionale avrebbe dovuto tempestivamente inviare all'associazione Confesercenti ed al legale rappresentante di essa, all'epoca dei fatti, un formale atto di costituzione in mora, provvedendo, anche ai fini di una corretta quantificazione del danno, ad avviare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle risorse incassate dalla predetta associazione Confesercenti che, come affermato dallo stesso Requirente, in sede di domanda introduttiva del presente giudizio, costituiva *"una delle associazioni di categoria più rappresentative del tessuto imprenditoriale della provincia partenopea"*.

Ne consegue che, ad avviso del Collegio, sin dalla prima informativa della Guardia di Finanza del 23 ottobre 2015, emergeva una concreta qualificazione giuridica del fatto atto ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa, trattandosi di vicenda chiaramente sovrapponibile (se non collegata)

a quelle afferenti alle altre associazioni rappresentative di imprese tanto che la Confesercenti risultava beneficiaria di un progetto unitamente a Confcommercio ed Unimpresa e che il proprio direttore generale, nonché membro della giunta camerale, aveva reso, nel 2015, pregiudizievoli dichiarazioni proprio in merito all'erogazione delle predette risorse.

Al riguardo, infatti, la su richiamata relazione del 2015 della Guardia di Finanza specificava che, oltre alle informazioni afferenti al sistema camerale, il direttore generale di Confesercenti aveva fornito *“una serie di interessanti dati”* attinenti all'associazione odierna appellata e di cui faceva parte.

La successiva informativa pervenuta alla Procura erariale nel 2018 costituiva, pertanto, secondo il Collegio, solo ulteriore specificazione, relativamente all'associazione Confesercenti, di una vicenda già sufficientemente delineata nelle sue linee essenziali.

Alla luce di tale specifica vicenda, così come attentamente definita dalle pronunce rese relativamente all'originario procedimento e dall'informativa della Guardia di Finanza del 2015, reputa il Collegio che non appaiano ravvisabili elementi idonei a ravvisare una fattispecie di occultamento doloso del danno non risultando provato alcun obiettivo ed insormontabile impedimento ad agire di carattere giuridico.

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che: *“l'occultamento doloso richiesto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, per produrre effetti sospensivi della prescrizione, deve concretizzarsi in una condotta ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza di un danno erariale. Detta condotta deve essere, inoltre, idonea ad ingenerare una situazione obiettiva che precluda al creditore stesso la possibilità di fare valere il proprio diritto, tale cioè da*

comportare per l'amministrazione erogatrice un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli" (I App, sent. n. 69/2023).

Ed infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza contabile di appello, la condotta di occultamento doloso del danno, per determinare una vera e propria impossibilità di agire per far valere il diritto al risarcimento, deve costituire una situazione del tutto non corrispondente alla realtà, idonea a superare l'ordinaria diligenza del danneggiato, espressione del principio di autoresponsabilità, in modo tale che neanche con l'impiego di normali controlli il danneggiato avrebbe potuto conoscere l'esistenza del danno (Sez. Giur. App. Sicilia, sent. n. 64/2024), presupponendo l'esistenza di comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso (Sez. I App., sent., n. 260/2020, n. 369/2022, Sez. II App., sent. n. 77/2019) ed un elemento obiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (Sez. II App., sent. n. 182/2024, Sez. III App. n. 308/2016).

Osserva, al riguardo, il Collegio che non costituisce impedimento non sormontabile l'ampiezza e la complessità del fenomeno generato dalle indebite erogazioni in questione, aspetti evidenziati dal Requirente in sede di gravame e che, tuttavia, costituiscono impedimenti di natura solo meramente materiale che non possono acquisire specifica rilevanza ai fini del decorso dei termini prescrizionali in quanto consentirebbero al creditore un'ingiustificata dilatazione dei termini di prescrizione.

Parimenti non costituisce impedimento di carattere giuridico la concomitante attività di indagine da parte della competente Procura della Repubblica, pure eccepita dal Requirente, dovendosi ribadire la possibilità di costituire in mora

i presunti responsabili e l'autonomia del processo contabile (III Sez. App., sent. 29 e 30 del 2022).

La peculiare concreta vicenda all'odierno esame esula, quindi, ad avviso del Collegio, dall'ipotesi di doloso occultamento del danno considerato che, pur sussistendo la pendenza di un procedimento penale nei confronti dell'odierno appellato Presidente dell'associazione Confesercenti, non appare ravvisabile una situazione di obiettiva preclusione, da parte del creditore, a fare valere il proprio diritto di credito trattandosi di fattispecie di danno che si collocava nell'ambito di un indebito e reiterato sistema di erogazione delle pubbliche risorse camerali tra tutte le associazioni di categoria di imprese del territorio campano e già sufficientemente delineata sin dalla prima informativa della Guardia di Finanza del 2015 che richiama, tra l'altro, le specifiche dichiarazioni ed informazioni rese su tale illecito sistema proprio dal direttore generale di Confesercenti.

Si rammenta, infatti, che, ai fini dell'occultamento doloso del danno, la *“condizione di dissimulazione non consegue in modo automatico alla mera prospettazione di una condotta di reato altresì ritenuta dannosa sul piano erariale, in quanto può ben verificarsi che nella realtà fattuale il danno erariale eventualmente nascente dalla medesima condotta penalmente rilevante non sia necessariamente occultato e, perciò, non soggetto agli effetti sospensivi della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c.”* (II Sez. App., sent. 62/2023, n. 263/2022).

Reputa, pertanto, il Collegio che, per l'odierna fattispecie, al fine dell'esordio del decorso dei termini prescrizionali, occorre assumere quale riferimento temporale, il momento della conoscibilità oggettiva del danno ovvero il momento in cui l'amministrazione danneggiata aveva avuto conoscenza del

depauperamento patrimoniale, potendo conseguentemente procedere all'invio dei necessari atti interruttivi.

Ed infatti, la Sezione territoriale, con ragionamento logico immune da censure, dopo aver richiamato la successiva informativa della Guardia di Finanza pervenuta nel 2018 nella parte in cui evidenziava che i comportamenti dannosi apparivano *"in tutto simili a quelli che sono stati oggetto di censura"* da parte della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania con la su richiamata sentenza n. 133/2018, ha correttamente ravvisato la conoscibilità oggettiva del danno derivante dalle attività promozionali da parte dell'Ente camerale, almeno nei suoi lineamenti essenziali, sin dall'anno 2015 affermando che anche i finanziamenti a Confesercenti avrebbero dovuto formare oggetto del giudizio avviato nel 2016 e già definito, in ragione dell'unicità non solo della denuncia ma anche, e soprattutto, del procedimento di delega delle indagini da parte della Procura contabile alla Guardia di Finanza (n. 14471 datata 8 ottobre 2014), non essendovi alcuna nuova delega con riferimento al fascicolo istruttorio aperto nel 2018 relativamente alla Confesercenti.

Il Collegio reputa, dunque, adeguatamente motivate e condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di *prime cure* che ha posto l'accento sulla certezza dei tempi dell'azione erariale, nonché sulla tutela di fondamentali principi costituzionali, quali quello del giusto processo e della sua ragionevole durata, entrambi enunciati dall'art. 6, comma 1, della Carta europea dei diritti dell'uomo, oltre che dall'articolo 111 della Costituzione, recepito dall'art. 4 c.g.c.

Ne consegue, pertanto, che il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale deve individuarsi alla data dell'informativa della Guardia di

Finanza del 23 ottobre 2015, dovendosi così confermare l'avvenuto spirare del predetto termine alla data di notifica degli atti di invito a dedurre, avvenuta nel gennaio 2022.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'appello proposto dal Procuratore regionale per la Campania, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., vertendo la definizione del giudizio su una questione di natura preliminare.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60425** del ruolo generale, rigetta l'appello proposto dal **Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania**, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Spese compensate *ex art.* 31, comma 3, c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 14/11/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi